

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-1009 del 26/02/2018
Oggetto	REG. REG. N. 41/01 ART. 36 - BASSANONI FRANCESCO. CONCESSIONE CON PROCEDURA SEMPLIFICATA DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA CON CONTESTUALE AUTORIZZAZIONE ALLA PERFORAZIONE DEL POZZO IN COMUNE DI CALENDASCO (PC) AD USO IRRIGUO - PROC. PC16A0026 - SINADOC 18508/2016
Proposta	n. PDET-AMB-2018-1036 del 23/02/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	

Questo giorno ventisei FEBBRAIO 2018 presso la sede di Via XXI Aprile, 46 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, , determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza

OGGETTO: REG. REG. N. 41/01 ART. 36 – BASSANONI FRANCESCO. CONCESSIONE CON PROCEDURA SEMPLIFICATA DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA CON CONTESTUALE AUTORIZZAZIONE ALLA PERFORAZIONE DEL POZZO IN COMUNE DI CALENDASCO (PC) AD USO IRRIGUO - PROC. PC16A0026 – SINADOC 18508/2016

LA DIRIGENTE

PREMESSO che:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89 e s.m.i., ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999 n. 3 e s.m.i. ha definito i principi per l'esercizio delle funzioni conferite e le modalità di gestione dei beni del demanio idrico decorrenti dal 21.02.2001;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", ha stabilito che le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 1° maggio 2016;

DATO ATTO che:

- con Deliberazione della Giunta Regionale Emilia – Romagna n. 2173 del 21.12.2015 è stato approvato l'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, attribuendo in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio;
- con Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 96 del 23/12/2015, 99 del 30.12.2015 e 88 del 28.07.2016 sono state conferite alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza le competenze in merito all'adozione del presente provvedimento amministrativo;

VISTE le seguenti disposizioni di legge:

- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775, "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";
- la Legge 7/8/1990, n. 241;
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152, "Norme in materia ambientale";
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" (G.U. n. 80 in data 05/04/2013);
- la Legge Regionale 18/5/1999, n. 9 "Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale";
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica";
- il Regolamento Regionale 29/12/2005, n. 4, "Disposizioni transitorie per la gestione dei prelievi d'acqua nelle more dell'approvazione ed attuazione del piano di tutela delle acque";
- la Legge Regionale 22/12/2009 n. 24, in particolare l'art. 51;
- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art. 8;
- le deliberazioni della Giunta regionale in materia di canoni, spese di istruttoria e tipologie di utilizzo n. 1225 del 27/6/2001, n. 609 del 15/4/2002, n. 1325 del 7/7/2003, n. 1274 del

1/8/2005, n. 2242 del 29/12/2005, n. 1994 del 29/12/2006, n. 895 del 18/6/2007, n. 2326 del 22/12/2008, n. 913 del 29/6/2009, n. 469 del 11/4/2011, n. 1985 del 9/12/2011, n. 963 del 15/7/2013, n. 65 del 2/2/2015 e n. 1622 del 29/10/2015;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 787 del 9/6/2014 "Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico - Art. 21 R.R. 41/2001";
- la L.R. 29/12/2015, n. 22 ed in particolare l'art. 24 "Proroga di termini e disposizioni in materia di demanio idrico per istanze di occupazione del demanio idrico";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1415 in data 05/09/2016, recante: Definizione dei fabbisogni irrigui per coltura, ai sensi del D.M. 31/7/2015 "Approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1792 in data 31/10/2016 "Determinazione su base volumetrica dei canoni di concessione ad uso irriguo" (BURER N. 344 del 16/11/2016);
- la deliberazione di Giunta regionale n. 2254 del 21/12/2016, riguardante: "Disciplina relativa alle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo ed alla raccolta e gestione dei dati, in recepimento del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole alimentari e Forestali del 31/7/2015 secondo quanto disposto dall'accordo di partenariato 2014 – 2020, sezione 2 "CONDIZIONALITÀ EX-ANTE TEMATICHE FEASR" PUNTO 6.1 "SETTORE DELLE RISORSE IDRICHE";

RICHIAMATI:

- il Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005;
- le DGR n. 1781 del 12 novembre 2015 e n. 2067 del 14 dicembre 2015 con le quali la Regione Emilia-Romagna ha deliberato il proprio contributo per l'aggiornamento dei Piani di Gestione distrettuali 2015-2021;
- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Padano adottato in sede di Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po il 17 dicembre 2015 con deliberazione n. 7 e successivamente approvato in data 3 marzo 2016 con atto n.1;
- la *"Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico padano (direttiva derivazioni)"* adottata dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po con deliberazione n. 8 del 17 dicembre 2015;
- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato dalla Amministrazione Provinciale di Piacenza con atto C.P. n. 69 del 2 luglio 2010;
- la nota pervenuta in data 17.02.2017 con n. 1809 di prot. con la quale l'Amministrazione Provinciale forniva una interpretazione delle disposizioni contenute nelle Norme del vigente PTCP (Allegato N5) in merito all'obbligo di installazione dei misuratori di portata;

VISTA la D.G.R. n. 1195, in data 25 luglio 2016 recante "Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica";

CONSIDERATO che con nota PG.2016.0788494 del 27.12.2016 del Direttore Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente della Regione Emilia-Romagna, sono state fornite a questa Agenzia precise indicazioni in merito alla necessità di richiedere il parere vincolante di cui al comma 2, dell'art. 7 del TU. n. 1775/33 di competenza dell'Autorità di Bacino;

DATO ATTO che, in data 31/05/2016 (prot. n. PGPC n. 5621 di pari data), il sig. Bassanoni Francesco, residente in Rottofreno (PC), Via Bosi 5 San Nicolò – C.F. BSSFNC88M10C261N, titolare dell'omonima impresa individuale con sede in Rottofreno loc. Santimento (P.IVA 01536740333), ha presentato istanza di rilascio, ai sensi degli artt. 16 e 36 del R.R. n. 41/2001, dell'autorizzazione alla perforazione di n. 1 pozzo e della relativa concessione per derivare acqua pubblica sotterranea per uso irriguo, per una portata massima di litri/sec. 20 e per un quantitativo non superiore a mc/anno 1.800;

PRESO ATTO che tale pozzo sarà ubicato in Comune di Calendasco (PC), loc. Incrociata – C. Prato Bruciato, su terreno identificato nel C.T. di detto comune al foglio 20 mappale 118 (coordinate UTM 32 X=548.578 Y=4.992.844), di proprietà dei sigg.ri Bisi Filippo e Bisi Pier Attilio - a ciò

consenzienti, come da formale assenso, e raggiungerà la profondità massima di 28,50 m;

CONSIDERATO che la derivazione, per le caratteristiche del prelievo, è assoggettata al procedimento di concessione con procedura semplificata di cui al Titolo IV del R.R. n. 41/01, art. 36;

VERIFICATO che il richiedente ha dimostrato di aver versato, ai sensi dell'art. 153 della L.R. n. 3/1999, l'importo dovuto per l'espletamento dell'istruttoria della domanda di concessione in oggetto;

CONSIDERATO che, nel procedimento istruttorio, non sono emerse condizioni riconducibili alle cause di diniego di cui all'art. 22 del R.R. 41/2001;

ACCERTATO che la derivazione:

- non è da assoggettare alle procedure di cui alla L.R. 18/05/1999 n. 9 e successive modifiche e i.;
- non ricade entro il perimetro di un parco istituito e/o di un SIC e/o ZPS;
- non insiste entro il perimetro di aree di rispetto di pozzi acquedottistici pubblici ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs. n. 152/2006;

ACCERTATO altresì, a seguito delle verifiche svolte applicando i criteri e la metodologia contenuti nella già citata "Direttiva Derivazioni", che l'utenza richiesta risulta compatibile con l'equilibrio del bilancio idrico e non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi definiti per il corpo idrico interessato dal prelievo, fatto salvo il rispetto delle prescrizioni indicate nel disciplinare di concessione;

VERIFICATA in particolare la compatibilità di utilizzo della risorsa idrica ad uso irriguo, per una quantità massima annua di 1.800 mc, con il Piano di Gestione Distrettuale ai sensi delle DGR 1781/2015 e DGR 2067/2015, in quanto: la derivazione genera un impatto "lieve", il corpo idrico sotterraneo (cod. 0630ER – DQ2 - PPCS) ha uno stato quantitativo "BUONO", e con l'applicazione del metodo ERA per la valutazione del rischio ambientale risulta che "le derivazioni sono compatibili, fermo restando il rispetto delle disposizioni normative nazionali e regionali che regolano la materia";

RITENUTO inoltre, sebbene **il volume irriguo calcolato applicando i parametri della D.G.R. n. 1415/2016** "Definizione dei fabbisogni irrigui per coltura, ai sensi del D.M. 31/7/2015" **risulti pari a mc. 6.783, superiore a quello richiesto**, di concedere, ai fini di tutela della risorsa, il quantitativo richiesto pari a mc. 1.800, con obbligo tuttavia d'installare il contatore per le verifiche dei quantitativi d'acqua estratti dal pozzo;

CONSIDERATO inoltre che:

- a norma dell'art. 154 della L.R. n. 3/99, il richiedente la concessione è tenuto a costituire, prima del ritiro del presente provvedimento, un deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione nella misura stabilita dalle norme regionali vigenti;
- ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, ai sensi della citata L.R. 3/99, la destinazione d'uso della richiesta concessione rientra nell'uso "irriguo", di cui all'art. 152, comma 2, lett. a), con canone calcolato sulla base dei volumi d'acqua prelevati;
- ai sensi dell'art. 8, comma 1, della L.R. n. 2/2015, i canoni di concessione "aventi importo pari o inferiore all'importo minimo iscrivibile a ruolo non sono frazionabili e devono essere corrisposti in un'unica soluzione per tutta la durata della concessione";
- è stato predisposto il Disciplinare di concessione con il quale si stabiliscono le condizioni che regolano il rapporto giuridico tra la Struttura concedente e il concessionario, gli obblighi e le prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della derivazione di acqua pubblica sotterranea, indicando, tra l'altro, il corrispettivo dovuto ai fini del canone e del deposito cauzionale in base alle deliberazioni di Giunta Regionale e secondo le modalità previste dalla L.R. n. 2/2015;

DATO ATTO che, a norma della D.G.R. n. 2254 del 21/12/2016:

- il concessionario dovrà provvedere, entro 2 mesi dalla fine lavori, all'installazione di idoneo dispositivo per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua prelevata o, alternativamente, dovrà aderire ad un sistema di consiglio irriguo (quale ad esempio IRRINET), con conferma da parte dell'utente dei consumi effettivamente utilizzati;

- la mancata installazione del dispositivo di misurazione sarà causa di decadenza dal diritto di derivare e ad utilizzare l'acqua pubblica, ai sensi del comma 1, lettera b) dell'art. 32, del R.R. n. 41/2001;

RITENUTO pertanto, che:

- sulla base dell'istruttoria esperita, la concessione possa essere rilasciata da questa Struttura per le Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di ARPAE, sede di Piacenza, ai sensi dell'art. 36 del R.R. 41/2001 e della D.G.R. n. 787/2014, sotto l'osservanza delle condizioni contenute nei pareri espressi nonché delle prescrizioni e limitazioni indicate nel Disciplinare di concessione, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- a norma dell'art. 19 comma 1 del T.U. n. 1775/1933, "la concessione si intende fatta entro i limiti di disponibilità dell'acqua", ossia, che la derivazione in parola potrà essere esercitata non soltanto nei limiti della disponibilità naturale della risorsa, ma altresì nel rispetto delle precedenti utenze già costituite;

D E T E R M I N A

1. di autorizzare il sig. Bassanoni Francesco, residente in Rottofreno (PC), Via Bosi 5 San Nicolò – C.F. BSSFNC88M10C261N, titolare dell'omonima impresa individuale con sede in Rottofreno loc. Santimento (P.IVA 01536740333), fatti salvi i diritti di terzi, alla perforazione di n. 1 pozzo per il prelievo di acqua sotterranea in comune di Calendasco (PC), loc. Incrociata – C. Prato Bruciato, su terreno contraddistinto dal Mappale 118 del Foglio 20 del C.T. di detto comune, di proprietà dei sigg.ri Bisi Filippo e Bisi Pier Attilio - a ciò consenzienti, come da formale assenso;
2. di rilasciare, ai sensi dell'art. 36 del R.R. n.41/2001, al medesimo Bassanoni Francesco, residente in Rottofreno (PC), Via Bosi 5 San Nicolò – C.F. BSSFNC88M10C261N, titolare dell'omonima impresa individuale con sede in Rottofreno loc. Santimento (P.IVA 01536740333), fatti salvi i diritti dei terzi, la concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea con procedura semplificata (cod. proc. PC16A0026) in Comune di Calendasco, loc. Incrociata – C. Prato Bruciato, su terreno contraddistinto dal Mappale 118 del Foglio 20 del C.T. del comune medesimo, ad uso irriguo;
3. di fissare la quantità d'acqua prelevabile per una portata massima pari a l/s 20 corrispondente ad un volume complessivo annuo di circa 1.800 mc., nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel Disciplinare di concessione allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da rispettare nell'esercizio dell'utenza, oltre alla descrizione ed alle caratteristiche tecniche delle opere di presa;
4. di stabilire che la concessione ha validità **fino al 31/12/2022;**
5. di dare atto che la concessione è assentita in relazione alle opere di derivazione, come rappresentate nella documentazione agli atti dell'Autorità concedente;
6. di dare atto che il concessionario dovrà provvedere, a norma della D.G.R. n. 2254 del 21/12/2016, all'installazione, entro 2 mesi dalla fine lavori, di idoneo dispositivo per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua prelevata, ovvero, alternativamente alla installazione del dispositivo di cui sopra, potrà aderire ad un sistema di consiglio irriguo (quale ad esempio IRRINET), con conferma da parte dell'utente dei consumi effettivamente utilizzati, secondo quanto disposto all'art. 10 del Disciplinare di concessione allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
7. di dare atto che la mancata installazione del misuratore di cui al punto precedente sarà causa di decadenza dal diritto di derivare e ad utilizzare l'acqua pubblica, ai sensi del comma 1, lettera b) dell'art. 32, del R.R. n. 41/2001;
8. di dare atto che il concessionario è tenuto al versamento, nella misura e secondo le modalità indicate nel disciplinare di concessione allegato al presente atto:
 - a) del canone di concessione;
 - b) di un deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione;
8. di stabilire che la concessione di cui al presente atto avrà efficacia solo dopo la

sottoscrizione del disciplinare e il ritiro dell'atto stesso da parte del concessionario, previo versamento del canone dovuto e del deposito cauzionale;

9. di provvedere alla notifica del presente atto nei termini di legge, fatto salvo quanto disposto al punto precedente;
10. di dare atto che la Struttura competente, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa ovvero alla revoca della concessione medesima senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;
11. di dare atto che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs 14 marzo 2013 n. 33 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
12. di dare atto infine che:
 - l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico della Struttura concedente, ne sarà consegnata al concessionario copia conforme che dovrà essere bollata secondo la normativa vigente, con oneri a suo carico e che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;
 - la Regione Emilia Romagna dispone di appositi capitoli di Bilancio sui quali effettuare i versamenti relativi ai canoni, al deposito cauzionale ed alle spese di istruttoria;
 - qualora il presente provvedimento dovesse essere soggetto a registrazione fiscale ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 questo dovrà esser fatto a cura del Concessionario entro il ventesimo giorno dalla data di avvenuta adozione del presente atto;
 - il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi all'autorità Giurisdizionale Ordinaria ovvero, entro 60 giorni dalla ricezione, dinanzi all'Autorità Giurisdizionale Amministrativa ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010, art. 133, commi b), c) e s.m. ed ai sensi del disposto R.D. n. 1775/1933 artt. 18, 143 e 144.

La Dirigente
Adalgisa dott.ssa Torselli (*)

(*) Atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, comma 2, del DLgs. n. 82 del 7/3/2005.



Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata l'autorizzazione alla perforazione di 1 pozzo e la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea rilasciata con procedura semplificata di cui al Titolo IV del R.R. n. 41/01, art. 36, al sig. Bassanoni Francesco, residente in Rottofreno (PC), Via Bosi 5 San Nicolò – C.F. BSSFNC88M10C261N, titolare dell'omonima impresa individuale con sede in Rottofreno loc. Santimento (P.IVA 01536740333) - Codice Procedimento **PC16A0026**.

ART. 1

LOCALIZZAZIONE DEL PRELIEVO E DESCRIZIONE DELLE OPERE DI DERIVAZIONE

Localizzazione:

L'opera di presa consiste in un pozzo ubicato su terreno di proprietà dei sigg.ri Bisi Filippo e Bisi Pier Attilio - a ciò consenzienti, catastalmente identificato in Comune di Calendasco, loc. Incrociata – C. Prato Bruciato:

- coordinate catastali: foglio 20, mappale 118;
- coordinate geografiche U.T.M.* X=548.578 Y=4.992.844

Descrizione delle opere di derivazione:

Le caratteristiche del pozzo sono le seguenti:

- profondità m 28,50 circa dal piano campagna;
- diametro massimo della colonna filtrante mm 400;
- **posizionamento dei filtri sopra delimitazione acquifero A2;**
- equipaggiamento del pozzo con una elettropompa sommersa avente una portata di litri/sec. 20 e una potenza di CV 20;

ART. 2

COMUNICAZIONI INIZIO LAVORI

2.1 - Al fine di consentire l'espletamento delle verifiche e dei controlli sull'osservanza delle prescrizioni impartite, il concessionario dovrà formalmente comunicare con un **anticipo di almeno 10 gg.** all'**Agenzia Arpae S.A.C. di Piacenza** – con PEC: **aoopc@cert.arpa.emr.it** e/o all'indirizzo e-mail: **agabba@arpae.it** quanto segue:

- la data di inizio dei lavori di perforazione
- la data di inserimento della colonna filtrante
- la data di ultimazione lavori di perforazione
- la **data di effettuazione della prova di pompaggio:** le modalità di effettuazione ed i risultati di almeno una prova di pompaggio (finalizzata sia alla determinazione della tipologia idraulica dell'acquifero interessato, dei parametri caratterizzanti il comportamento idrodinamico del sistema messo in pompaggio e sia alla individuazione di eventuali limiti, impermeabili o alimentanti, presenti nell'area di influenza della prova). La prova dovrà effettuarsi a cinque diversi gradini di portata, ai fini dell'individuazione dell'equazione caratteristica e della portata critica.

2.2 - Entro 30 giorni dall'ultimazione dei lavori, il concessionario dovrà inviare la scheda tecnica riepilogativa delle caratteristiche del pozzo, fornita dalla Struttura concedente, con l'indicazione precisa della profondità del pozzo, le quote delle fenestrate dei filtri, con evidenziate le eventuali modifiche costruttive, NON SOSTANZIALI, intervenute durante l'esecuzione dei lavori.

ART. 3

QUANTITATIVO E MODALITA' DI PRELIEVO DELL'ACQUA

La quantità di acqua derivabile è stabilita come segue:

- portata massima 20 l/s;
- quantitativo massimo del prelievo 1.800 mc/anno.

ART. 4

PRESCRIZIONI TECNICO-COSTRUTTIVE

4.1 - I lavori dovranno eseguirsi secondo le prescrizioni contenute nel presente Disciplinare, fatte salve altre prescrizioni che potranno essere impartite, anche nel corso d'opera, dalla scrivente Struttura.

4.2 - La Ditta incaricata alla perforazione, deve essere dotata delle attuali tecnologie disponibili nel settore specifico. In particolare dovrà procedere con impianti di perforazione attrezzati per il controllo di eruzioni di gas e realizzare una accurata cementazione dei tubi di rivestimento del pozzo stesso. Si prescrive inoltre l'adozione di misure idonee a depurare l'acqua dalla possibile presenza di gas, anche in fase di esercizio del pozzo. Se durante l'esecuzione dei lavori venissero rintracciati idrocarburi liquidi o gas naturali, se ne dovrà provvedere **l'immediata sospensione**, avvertendo Arpa e la Provincia di Piacenza, per gli eventuali provvedimenti che venissero prescritti e che saranno vincolanti per la ditta stessa.

4.3 - La perforazione del pozzo, dovrà essere effettuata con fluidi composti da fanghi a base di acqua o semplicemente acqua.

4.4 - Per evitare il diffondersi di eventuali inquinanti, il pozzo non deve mettere in comunicazione fra di loro falde (intese come "strati idro-fertili") appartenenti a "gruppi acquiferi" diversi.

4.5 - Nel corso delle operazioni di perforazione, per evitare un possibile inquinamento anche accidentale delle falde acquifere, dovrà essere previsto un adeguato isolamento della porzione superficiale del pozzo spinto fino a comprendere tutti gli orizzonti acquiferi potenzialmente inquinabili ed inoltre, ai fini del rilevamento periodico dei livelli e della qualità delle acque emunte, dovranno essere eseguiti i seguenti lavori:

- realizzazione di una platea in cemento all'intorno del punto di perforazione e idonea regimazione, al fine di evitare l'infiltrazione di acque meteoriche nella testata del pozzo;
- cementazione fino al tetto del gruppo acquifero captato con l'utilizzo di bentonite o cemento bentonite;
- realizzazione del coperchio dei pozzi che dovrà essere dotato di un foro del diametro di mm. 25 chiuso con tappo filettato, per consentire misurazioni in sito. L'equipaggiamento dei pozzi dovrà essere provvisto di apposito rubinetto per il prelievo di campioni d'acqua.

4.6 - Il materiale proveniente dagli scavi e dalle perforazioni potrà essere gestito, qualora ne ricorrano i presupposti, come "terre e rocce da scavo" in conformità alle specifiche disposizioni regolanti detta materia; qualora vengano invece gestiti come rifiuto potranno/dovranno essere depositati, in conformità a quanto prescritto per il deposito temporaneo, su terreno di proprietà del titolare della presente concessione e successivamente conferiti in centri autorizzati.

4.7 - Dovrà essere rispettato quanto previsto dal punto L del D.M. LL.PP. 11.3.1988, nella fattispecie dovranno essere adottati mezzi e modalità di estrazione dell'acqua tali da evitare che con essa venga estratto il terreno o la sua frazione più fina e che non si verifichino cedimenti della superficie del suolo incompatibili con la stabilità e funzionalità dei manufatti presenti nella zona dell'emungimento.

4.8 - **Qualora le acque di spurgo, durante la fase di perforazione del pozzo vengano scaricate, il titolare dovrà presentare domanda di autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali all'autorità competente.**

4.9 - **Qualora in corso d'opera si rendesse necessario variare il sito della ricerca o modificare le caratteristiche dell'opera autorizzata (profondità, diametro, ecc.), i lavori dovranno essere immediatamente sospesi, dandone immediata comunicazione formale alla S.A.C. di Arpa e il concessionario, per riprendere i lavori, dovrà munirsi del provvedimento di variante della concessione.**

ART. 5

TERMINI PER LA CONCLUSIONE DEI LAVORI

5.1 - **I lavori di realizzazione del pozzo in oggetto dovranno essere conclusi entro mesi 6 (sei) dalla data di notifica del presente atto e potrà essere prorogata, su richiesta del**

concessionario e per comprovati motivi, per ulteriori mesi 6 (sei).

5.2 - La presente concessione potrà essere revocata in qualsiasi momento senza che il concessionario abbia diritto a compensi ed indennità, qualora la zona venga interessata da fenomeni di dissesto idrogeologico, per esigenze di tutela della risorsa o per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, ai sensi del Regolamento Regionale n. 41/2001.

ART. 6

OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

6.1 - Durante l'esecuzione dei lavori, da attuarsi a regola d'arte, dovranno essere osservate tutte le norme di tutela e di sicurezza tese ad evitare danni alle persone ed alle cose, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 e ss. mm., nonché danni ai giacimenti nella eventualità venissero rintracciati idrocarburi liquidi o gas naturali.

Al termine dei lavori le aperture esistenti nel suolo, siano esse in corrispondenza della testata del pozzo o dell'avampozzo, dovranno essere provviste di coperture. La zona di perforazione dovrà essere provvista di adeguata barriera di delimitazione per evitare l'accesso di persone estranee ai lavori.

6.2 - Oltre alle condizioni su esposte, il soggetto autorizzato è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le norme legislative generali e speciali in materia di acque pubbliche e di tutela delle acque dall'inquinamento.

6.3 - Il presente provvedimento di concessione del pozzo, vincola il richiedente alla rigorosa osservanza delle norme generali e speciali per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche, sollevando al riguardo la Struttura competente al rilascio del provvedimento stesso.

6.4 - Copia della presente concessione dovrà essere consegnata alla Ditta esecutrice dei lavori, che dovrà tenerla in cantiere ed esibirla ad ogni richiesta del personale preposto alla vigilanza.

6.5 - Tutte le spese inerenti alla vigilanza da parte della Struttura concedente, che si riserva di procedere in qualsiasi momento al controllo dei lavori autorizzati con la presente concessione e dalle modalità di utilizzazione dell'acqua edotta, sono a totale carico del concessionario il quale, ai fini del presente atto, elegge il proprio domicilio presso la segreteria del Comune di Calendasco (PC).

6.6 - Sono fatti salvi gli eventuali provvedimenti di competenza di altre Amministrazioni e l'emanazione dei provvedimenti in caso di accertate inadempienze alle prescrizioni contenute nel presente provvedimento e/o di violazioni di Legge.

ART. 7

DESTINAZIONE D'USO DELL'ACQUA

La risorsa derivata è destinata all'uso irriguo, e può essere utilizzata esclusivamente per l'irrigazione dei terreni agricoli, così catastalmente identificati:

- C.T. del Comune di Calendasco (PC), foglio n. 20, mappale n. 118;

della superficie complessiva di circa 02.18 Ha.

ART. 8

DURATA DELLA CONCESSIONE

8.1 La concessione, ai sensi della D.G.R. n. 787/2014, **è rilasciata fino al 31/12/2022**, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001.

8.2 Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà dell'Amministrazione concedente di:

- dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all'art. 32, comma 1, del R.R. 41/2001;
- di revocarla, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

ART. 9

RINNOVO DELLA CONCESSIONE

9.1 Qualora all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, sarà

cura del concessionario **presentare istanza di rinnovo prima della sua scadenza**, ai sensi dell'art. 27, comma 1 del RR 41/2001.

9.2 Nel caso in cui il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione a questa Amministrazione prima della scadenza della stessa.

ART. 10 DISPOSITIVO DI MISURAZIONE

10.1 Il concessionario dovrà provvedere, a norma della D.G.R. n. 2254 del 21/12/2016, all'installazione, **entro 2 mesi dalla fine lavori**, di idoneo dispositivo per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua prelevata. Alternativamente alla installazione del dispositivo di cui sopra, il concessionario potrà aderire ad un sistema di consiglio irriguo (quale ad esempio IRRINET), con conferma da parte dell'utente dei consumi effettivamente utilizzati. **Entro 30 giorni** dall'adesione al sistema di consiglio, il concessionario dovrà darne comunicazione all'Autorità concedente.

10.2 I dati così rilevati dovranno essere trasmessi **entro il 31 gennaio** di ogni anno all'Agenzia Arpa - S.A.C. di Piacenza (all'indirizzo PEC: aoppc@cert.arpa.emr.it) ed alla Regione Emilia Romagna. La trasmissione dovrà contenere l'evidenza di periodi di eventuale mancato funzionamento del misuratore nonché la stima dei volumi prelevati o dei volumi restituiti nel periodo di non funzionamento secondo quanto stabilito al punto 8 dell'allegato alla D.G.R. n. 2254/2016.

10.3 La mancata installazione dei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua prelevata sarà causa di decadenza dal diritto di derivare e ad utilizzare l'acqua pubblica, ai sensi del comma 1, lettera b) dell'art. 32, del R.R. n. 41/2001.

ART. 11 CANONE DELLA CONCESSIONE

11.1 La L.R. n. 2/2015, recante "*Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico*", in particolare l'art. 8, comma 1, ha stabilito che i canoni di concessione "aventi importo pari o inferiore all'importo minimo iscrivibile a ruolo **non sono frazionabili e devono essere corrisposti in un'unica soluzione per tutta la durata della concessione**".

Per cui l'importo totale da corrispondere anticipatamente all'atto del ritiro del presente provvedimento, è pari ad **€. 60,50** (salvo conguaglio).

11.2 Il titolare della concessione, è tenuto a corrispondere il canone alla Regione Emilia-Romagna anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001, nel qual caso il canone anticipatamente corrisposto potrà essere restituito, in misura non inferiore alla soglia per l'esigibilità.

11.3 La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del R.R. n. 41/2001).

11.4 In caso di cessazione della concessione, l'importo del canone effettivamente corrisposto potrà essere restituito in misura non inferiore alla soglia per l'esigibilità.

ART. 12 DEPOSITO CAUZIONALE

12.1 Prima del ritiro del disciplinare, il richiedente la concessione dovrà effettuare, a favore della Regione Emilia-Romagna, il versamento di un deposito cauzionale per un importo minimo di **€ 250,00**.

12.2 Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario.

12.3 La Amministrazione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del TU n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

ART. 13 OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E' ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

13.1 Qualità delle acque derivate – In considerazione del tipo di utilizzo, il Concessionario è tenuto ad adottare le misure necessarie finalizzate al controllo della qualità delle acque utilizzate nonché alla periodica verifica d'idoneità delle stesse, sollevando la Amministrazione da qualsiasi responsabilità derivante dal verificarsi di eventuali danni in relazione all'uso effettuato.

13.2 Cartello identificativo - Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa, o se ubicata all'aperto, in un luogo protetto nelle immediate vicinanze, il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. In caso di furto o smarrimento il concessionario deve informare l'Amministrazione concedente che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

13.3 Variazioni - Ogni variazione relativa al contatore e alle opere di prelievo, delle opere accessorie e la modifica della destinazione d'uso e del quantitativo di acqua derivata, deve essere preventivamente richiesta all'Amministrazione concedente, che valuterà se autorizzarla. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua, senza il preventivo assenso del Servizio, dà luogo a decadenza della concessione.

Ogni variazione relativa alla titolarità della concessione o a cambio di residenza dovrà essere tempestivamente comunicata alla Struttura concedente.

13.4 Stato delle opere - Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. La Ditta titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato della derivazione e del suo mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse. E' fatto assoluto divieto di scaricare liquami, rifiuti o altre sostanze in prossimità del pozzo. Il titolare è responsabile di eventuali utilizzazioni abusive dell'acqua ed inquinamenti della stessa anche da parte di terzi.

In ogni caso è d'obbligo la rigorosa osservanza delle norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, ai sensi del DLgs n. 152/2006.

La strumentazione installata per la misurazione dei prelievi idrici dovrà essere mantenuta in efficienza per garantire la corretta acquisizione dei dati di prelievo e resa inoltre accessibile al personale addetto al controllo.

In caso di interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione, dovranno essere comunicati tempestivamente all'Autorità concedente i tempi previsti per il ripristino della strumentazione.

13.5 Sicurezza e rumore - E' a carico del concessionario l'osservanza di ogni eventuale ulteriore obbligo derivante da norme specifiche, di qualsiasi livello o prescritto dalle autorità competenti ai sensi di legge ed in particolare di quelli riguardanti la necessità di porre in essere misure di sicurezza atte a prevenire intrusioni anche accidentali nei luoghi in cui avviene la derivazione nonché di utilizzare, per il prelievo, il sollevamento ed il trasporto della risorsa idrica, apparecchiature conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza e di rumore.

13.6 Sospensioni del prelievo - Il concessionario dovrà sospendere ogni prelievo, qualora gli venga comunicato dalla Struttura concedente il divieto di derivare acqua.

Analogamente il prelievo dovrà essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo in ogni caso.

L'Amministrazione concedente, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 22 del DLgs n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni nonché dall'art. 48 del RR n. 41/01;

13.7 Cessazione dell'utenza (Titolo III del RR n. 41/2001) - Il pozzo non può essere abbandonato senza aver provveduto alla sua disattivazione a regola d'arte.

Nei casi di decadenza, revoca, rinuncia o nel caso che non si intenda rinnovare la concessione, la ditta titolare è tenuta a comunicare a questa Struttura la cessazione d'uso della risorsa idrica in concessione entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura del pozzo non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero.

Salvo che non sia diversamente richiesto, il concessionario è tenuto a provvedere, a proprie spese, alla chiusura del pozzo e alla rimozione di tutti i manufatti delle opere di presa per il ripristino nei luoghi delle condizioni richieste dal pubblico generale interesse, secondo le modalità prescritte dalla Struttura concedente.

La rinuncia alla concessione, a norma dell'art. 34 del Reg. Reg. n. 41/2001, deve essere comunicata in forma scritta alla Struttura concedente.

13.8 Subconcessione - E' vietato cedere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione.

13.9 Revoca - La concessione può essere revocata in qualunque momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego.

13.10 Cambio di titolarità – La richiesta di cambio di titolarità, a norma dell'art. 28 del Reg. Reg. n. 41/01, è indirizzata alla Struttura concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

13.11 Varianti alla concessione – Le varianti sostanziali o le varianti non sostanziali della concessione, come definite dall'art. 31 del Reg. Reg. n. 41/2001, verranno istruite dalla Struttura concedente a norma del citato articolo.

ART. 14 SANZIONI

14.1 Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione:

- a) è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della LR 3/1999 e ss. mm. e integrazioni, qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente disciplinare;
- b) decade immediatamente dal diritto a derivare in caso di sub-concessione a terzi;
- c) decade dal diritto a derivare qualora commetta uno o più dei seguenti fatti, eventi od omissioni e, diffidato a regolarizzare la propria situazione entro il perentorio termine di 30 giorni, non vi provveda:
 - destinazione d'uso diversa da quella concessa;
 - mancato rispetto, grave o reiterato, delle condizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel disciplinare di concessione;
 - mancato pagamento di due annualità del canone;
 - decorrenza del termine di cui all'art. 19, comma 3, senza valida motivazione.

14.2 L'Amministrazione concedente, nel caso di alterazione dello stato dei luoghi che pregiudichi il regime idraulico del corso d'acqua o il regime delle acque sotterranee, può disporre la riduzione in pristino, fissando i modi ed i tempi dell'esecuzione dei lavori. In caso di inosservanza del soggetto obbligato, si provvede all'esecuzione d'ufficio, con recupero delle spese a carico del trasgressore, secondo le modalità e per gli effetti stabiliti dal RD 14 aprile 1910, n. 639 sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

ART. 15 OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

Firmato il Concessionario

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.